

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 116 DEL 14/08/2024

OGGETTO: Integrazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e relative forme di tutela dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, adottato con decreto n. 189 dd 14/7/2023.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 06 agosto 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ✓ la Legge 6.12.2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, ha inserito nel D.lgs. 165/2001 l'art. 54-bis rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", introducendo nell'ordinamento nazionale una prima forma di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro;
- ✓ il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha novellato la materia riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni, recependo nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2019/1937;
- ✓ le linee guida ANAC, adottate con Delibera ANAC n. 311 del 2023, hanno fornito un'ulteriore precisazione in merito alla gestione delle segnalazioni;
- ✓ con decreto n. 189 dd. 14/7/2023 è stato adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e relative forme di tutela, secondo i contenuti della summenzionata direttiva europea;

visto che in riferimento alla procedura di gestione delle segnalazioni viene ora prevista la possibilità di utilizzare una piattaforma on line a ciò dedicata, così come suggerito dalla normativa vigente, quale ulteriore modalità di tutela del segnalante di illeciti;

considerato che l'utilizzo di una piattaforma on line dedicata, presenta altresì numerosi vantaggi, tra cui:

- **Facilità di Accesso:** la piattaforma permette di effettuare segnalazioni in modo semplice e immediato, riducendo le barriere che potrebbero scoraggiare la segnalazione di illeciti;
- **Anonimato e Sicurezza:** la piattaforma garantisce un elevato livello di anonimato e sicurezza per i segnalanti, tutelando la loro identità e proteggendoli da eventuali ritorsioni;
- **Trasparenza e Fiducia:** l'uso della piattaforma contribuisce a promuovere una cultura organizzativa basata sulla trasparenza e sulla fiducia, incoraggiando i dipendenti a segnalare comportamenti scorretti senza timore di conseguenze negative;

considerato che, contestualmente all'attivazione della piattaforma summenzionata, emerge la necessità di adeguare conseguentemente l'art. 5 del Regolamento in oggetto, integrandolo attraverso l'inserimento di una nuova modalità di segnalazione di violazioni e modificando quindi la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti;

ritenuto quindi di procedere all'integrazione del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e relative forme di tutela dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste", adottato con decreto n. 189 dd. 14/7/2023, in particolare per quanto attiene all'art. 5 "Procedura di gestione della segnalazione", come da schema allegato e facente parte integrante del presente provvedimento e modificando la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti;

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DECRETA

per i motivi esposti nelle premesse, che qui si richiamano integralmente di:

1. procedere all'integrazione del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e relative forme di tutela dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste", adottato con decreto n. 189 dd. 14/7/2023, in particolare per quanto attiene all'art. 5 "Procedura di gestione della segnalazione", come da schema allegato e facente parte integrante del presente provvedimento, e modificando la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art.54 bis d.lgs. n. 165/2001);
2. dare atto che il regolamento si applica a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, in sostituzione del precedente adottato con decreto n. 189/2023, che contestualmente viene abrogato;
3. di dare mandato al Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di procedere alla pubblicazione del Regolamento, rivisto nelle modalità di effettuazione delle segnalazioni e della relativa informativa nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e di provvedere alla diffusione dello stesso tra i dipendenti;
4. dare atto che nessun costo discende direttamente dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 agosto 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Massimo Zeviani <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 agosto 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 14 agosto 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
1. Reg_finale_DLSG 24_2023 2. All_1_Mod_DGN_0901_29062023 3. All_2_Mod_DGN_0901_00_05_072024_informativa piattaforma

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 14/08/2024 15:51:43

IMPRONTA: 5AC200DCDA35CA1F82ACCE01A8FFD36F8B63DE3C720604D60901CA727310F485
8B63DE3C720604D60901CA727310F48554D49F0E85298EF1CCD25DAFC74F2B62
54D49F0E85298EF1CCD25DAFC74F2B6268BF84EA5D19C66739E3B926D902FAA4
68BF84EA5D19C66739E3B926D902FAA4805C1882C2D247FCD0562C2F636AAB9F



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE
LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELATIVE FORME DI
TUTELA DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE**

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione.....	3
2.	Oggetto e requisiti della segnalazione.....	4
3.	Elementi e caratteristiche della segnalazione	5
4.	Segnalazioni anonime	6
5.	Procedura di gestione della segnalazione	6
6.	Condizioni e canali per l'effettuazione di una segnalazione esterna	11
7.	Tutela del segnalante.....	11
8.	Limiti alla tutela del dipendente segnalante.....	13
9.	Tutela della riservatezza del soggetto segnalato.....	14
10.	La divulgazione pubblica	15
11.	Esclusione del diritto di accesso	15
12.	Disposizioni finali.....	16

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione, da parte dei dipendenti e dei soggetti individuati al comma 3 del presente articolo (di seguito anche "equiparati"), di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Si applica altresì alle persone che denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il regolamento è finalizzato a garantire le tutele previste dal D.Lgs n. 24/2023, tra le quali la gestione delle misure ritenute ritorsive adottate dall'Istituto nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, per le quali ANAC ha competenza esclusiva.

In particolare, il regolamento si applica:

- a) a tutti i dipendenti del Burlo, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- b) al personale di altre pubbliche amministrazioni che operino presso il Burlo in posizione di comando, distacco o assegnazione temporanea;
- c) al personale universitario messo a disposizione in virtù dell'inserimento di detto personale nell'organizzazione aziendale ex Dlgs 517/1999 e del protocollo d'intesa Regione FVG – Università di Trieste;
- d) al personale ricercatore, reclutato secondo le disposizioni di cui alla legge 205/2017, e borsista;
- e) ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Burlo;
- f) ai lavoratori autonomi, liberi professionisti o consulenti che svolgono la propria attività presso il Burlo;
- g) ai volontari, specializzandi, tirocinanti, dottorandi e soggetti in formazione, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso il burlo;
- h) ai componenti degli organi di gestione e di vigilanza e controllo.

Il regolamento si applica anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

Le misure di protezione previste all'art. 7 del presente regolamento si applicano anche:

- a) alla persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (cd facilitatore);
- b) ai soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo che sono legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante o con colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica o che abbiano con essi un rapporto abituale e corrente;
- c) agli enti di proprietà dei soggetti del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per le quali le stesse lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2. Oggetto e requisiti della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Per violazioni si intendono atti od omissioni consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e gli altri illeciti indicati all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 24/2023.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi; è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che si siano verificati una irregolarità o un fatto illecito.

Non rientrano nella tutela di cui all'art. 7:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Qualora in una segnalazione ci sia anche la concorrenza di un interesse personale del segnalante, la circostanza va indicata e sarà tenuta in considerazione nella valutazione della sussistenza di un interesse generale all'integrità della pubblica amministrazione.

3. Elementi e caratteristiche della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e devono fornire tutte le informazioni e gli elementi che consentano di effettuare le dovute verifiche in merito ai fatti avvenuti.

In particolare le segnalazioni devono contenere:

- a) la descrizione chiara delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto;
- b) la descrizione chiara e completa del fatto segnalato;
- c) le generalità del soggetto autore del fatto o qualunque altro elemento utile alla sua individuazione;
- d) eventuali altri documenti che possano fornire elementi utili a verificare la fondatezza del fatto segnalato;
- e) l'indicazione di altri soggetti che possano contribuire a formare un quadro completo dei fatti oggetti della segnalazione.

Per consentire di assicurare tutte le tutele previste dalla norma, il segnalante è tenuto a rendere nota la propria identità e i recapiti o le modalità con cui poter essere ricontattato. Nel contempo l'Istituto ha l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

L'Istituto pubblica sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione il modulo utilizzabile per le segnalazioni.

4. Segnalazioni anonime

Qualora dovessero pervenire segnalazioni anonime, l'Istituto si riserva di procedere solo nei casi in cui le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese in modo tale da far emergere fatti e situazioni collegati a contesti ben determinati.

Resta fermo che la tutela prevista dall'art. 7 può essere riservata solo al soggetto che si identifica, salvo che lo stesso sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, nonché nel caso di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell'Unione europea in conformità alle condizioni di cui all'art. 6.

Saranno considerate anonime le segnalazioni prive di sottoscrizione, quelle che recano una sottoscrizione illeggibile o che, pur appearing riferibili ad un soggetto, non consentono di individuarlo o di identificarlo con certezza.

Le segnalazioni anonime circostanziate, dettagliate, complete, verificabili e, ove possibile, supportate da elementi probatori sono oggetto di approfondimento e sono valutate ai fini di quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

5. Procedura di gestione della segnalazione

Il soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni interne, anche al fine di garantire le connesse tutele previste dalla normativa vigente è il RPCT.

I dipendenti in posizione di comando o distacco devono trasmettere la segnalazione al RPCT dell'amministrazione presso cui prestano servizio.

Il soggetto che intende segnalare una condotta illecita può:

- a) compilare il modulo reso disponibile dall'Istituto sul sito web (sezione Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione e allegato al presente regolamento) e trasmetterlo:
 - all'indirizzo email: prevenzione.corruzione@burlo.trieste.it, utilizzato esclusivamente dal RPCT dell'Istituto e dal personale di supporto eventualmente da questi individuato mediante apposito atto;

- a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, evidenziando sulla busta interna la dicitura RPCT - RISERVATO - sue proprie mani, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Burlo, come da indicazioni che sono fornite sul sito web aziendale (sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione);
 - tramite posta interna da destinare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con indicata la dicitura RISERVATO, in doppia busta chiusa, evidenziando sulla busta interna la dicitura RPCT - RISERVATO - sue proprie mani;
- b) effettuare una telefonata al numero riservato del RPCT e negli orari previsti, come indicato nel sito istituzionale al seguente percorso: (sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione). Il RPCT provvederà a redigere apposito verbale dell'incontro e ad acquisire la denuncia secondo il modello pubblicato sul sito web. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione;
- c) richiedere un appuntamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - che dovrà riceverlo per un colloquio in via riservata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta - e procedere alla segnalazione in forma verbale. Il RPCT provvederà a redigere apposito verbale dell'incontro e ad acquisire la denuncia secondo il modello pubblicato sul sito web. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione;
- d) utilizzare la piattaforma online a ciò dedicata e accessibile dal sito aziendale nella sezione riservata alla prevenzione della corruzione www.burlo.trieste.it/content/prevenzione-della-corruzione
<https://irccsburlo.whistleblowing.it/>.

Le segnalazioni interne presentate ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente, etc) sono trasmesse a cura dello stesso, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia al segnalante.

Il RPCT o chiunque altro riceva o acceda a qualunque titolo alla segnalazione da parte del dipendente segnalante è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Il RPCT, una volta ricevuta la segnalazione, provvederà a fornire al segnalante, entro sette giorni dalla ricezione, un avviso di ricevimento della stessa; contestualmente procederà alla sua protocollazione, in forma riservata e secondo la classificazione specifica, inserendo nell'oggetto "segnalazione illecito con numero progressivo n. n./anno". Il mittente sarà registrato nel sistema del Protocollo sezionale come "dipendente segnalante n. n./anno". Tale numero costituirà il "codice sostitutivo di identificazione", consentendo in questo modo la garanzia della riservatezza circa l'identità del segnalante.

La segnalazione sarà conservata a cura del RPCT con modalità che ne garantiscano la riservatezza.

Il RPCT, se opportuno con la collaborazione di altro personale aziendale individuato anche in base alla tipologia di segnalazione pervenuta, si occuperà della prima istruttoria in merito alla segnalazione stessa, valutando innanzitutto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e degli elementi di cui agli artt. 2 e 3, per poter accordare al segnalante le tutele previste dalla normativa vigente.

Il RPCT, a seguito di una iniziale attività di analisi e di verifica, può disporre l'archiviazione della segnalazione, adeguatamente motivata, nel caso di:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta infondatezza della segnalazione;
- c) assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e/o sulle condotte segnalate.

Il RPCT mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, chiarimenti o integrazioni sulla segnalazione eventualmente anche ricevendo in via

riservata il segnalante o le persone informate dallo stesso indicate nella segnalazione. Il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Istituto, avvalersi del loro supporto o coinvolgere terze persone, avendo sempre cura che non sia compromessa la riservatezza del segnalante, del segnalato e di altri soggetti coinvolti; la denuncia, resa anonima, potrà essere trasmessa ad altri soggetti, per le sole finalità legate all'accertamento dei fatti avvenuti.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di tre mesi che decorrono dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove necessario, il Direttore Generale può autorizzare il RPCT ad estendere il termine, fornendo adeguata motivazione.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT trasmette la segnalazione, unitamente alle risultanze dell'istruttoria svolta, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, ai soggetti terzi (interni o esterni) competenti – anche per l'adozione di provvedimenti conseguenti –, quali:

- a) la Direzione Generale;
- b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- c) l'Autorità giudiziaria o la Corte dei Conti, nel caso si prefiguri un'ipotesi di reato;
- d) l'ANAC, nel caso di adozione di misure ritorsive o discriminatorie.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni all'Istituto, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, evidenziando che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Il RPCT comunica al segnalante a quale soggetto esterno o interno è stata trasmessa la segnalazione.

I soggetti che ricevono la segnalazione sono, dal ricevimento della stessa, responsabili del trattamento dei dati.

Resta fermo che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Istituto.

Il RPCT fornisce informazioni sullo stato di avanzamento della segnalazione e sull'esito dell'istruttoria al segnalante, con modalità che ne garantiscano la riservatezza.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT la stessa viene trasmessa direttamente ad ANAC, secondo le modalità pubblicate sul sito web della stessa Autorità.

Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi la segnalazione viene trasmessa al Direttore Amministrativo, ai fini dell'individuazione del sostituto nella gestione e analisi della segnalazione, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo del servizio postale, in doppia busta chiusa, evidenziando sulla busta interna la dicitura Direttore Amministrativo Burlo- RISERVATO - sue proprie mani, indirizzata alla Direzione Amministrativa del Burlo;
- b) tramite posta interna da destinare al Direttore Amministrativo con indicata la dicitura RISERVATO, in doppia busta chiusa, evidenziando sulla busta interna la dicitura Direttore Amministrativo - RISERVATO - sue proprie mani.

Nel caso la segnalazione risulti infondata e nel caso si prefigurino situazioni di abuso o utilizzo improprio del presente istituto (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare un dipendente o per finalità del tutto personali) l'Istituto valuterà l'opportunità di procedere in sede disciplinare nei confronti del segnalante.

Qualora i fatti segnalati integrino una rilevanza penale resta fermo l'obbligo del segnalante che rivesta le funzioni di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale di denunciare senza ritardo i fatti costituenti reato e perseguibili d'ufficio all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale.

Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la documentazione relativa per un periodo di 5 anni dalla ricezione, avendo cura di conservare separatamente dagli altri dati, i dati identificativi del segnalante.

6. Condizioni e canali per l'effettuazione di una segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e la stessa non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene effettuata attraverso un canale attivato dall'ANAC e secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

7. Tutela del segnalante

Al dipendente o soggetto equiparato che effettua una segnalazione come definita dal presente regolamento è riconosciuta:

- a) la tutela della riservatezza circa la sua identità;
- b) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate a causa della segnalazione effettuata;
- c) l'esclusione dalla responsabilità in caso di rivelazione, per giusta causa, di notizie coperte da segreto o violazione dell'obbligo di fedeltà.

a) Tutela della riservatezza

Il RPCT o altro soggetto che, in Istituto, sia coinvolto nella gestione di una segnalazione e quindi espressamente autorizzato a trattare tali dati, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, salvo il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il segnalante dovrà aver cura, sotto la propria responsabilità, di utilizzare un canale di comunicazione che non consenta l'accesso della segnalazione a terzi non autorizzati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, attivato nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In questo caso è dato avviso al segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna o esterna quando la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale e dal D.Lgs 51/2018.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Successivamente l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento stesso.

Resta fermo che, laddove nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, lo stesso può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

b) Tutela da misure ritorsive o discriminatorie

Il dipendente, o altro soggetto equiparato, che effettui una segnalazione - al RPCT o ad ANAC o un una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile - non può subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende qualsiasi azione, comportamento o omissione, anche solo tentato o minacciato, posti in essere dall'Istituto in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le presunte misure ritorsive o discriminatorie possono essere comunicate ad ANAC, a cura del soggetto interessato che ritiene di averle subite, con le modalità stabilite da ANAC e pubblicate sul proprio sito web. ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina per il seguito di competenza.

c) La giusta causa di rivelazione di notizie coperte da obbligo di segreto

Non è punibile il soggetto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 8.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto, escludendo l'integrazione dei reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 cp), di rivelazione del segreto professionale (art. 622 cp) e di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 cp).

In tali casi è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Il dipendente che effettua la segnalazione non può altresì essere accusato di violazione dei doveri di fedeltà e lealtà ex art. 2105 cc.

Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto non incorre in alcuna responsabilità per acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Affinché sia garantita l'esclusione da responsabilità le notizie ed i documenti oggetto di segreto non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito.

8. Limiti alla tutela del dipendente segnalante

La tutela prevista dall'art. 7 trova applicazione nei casi in cui:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che

le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1;

- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs n. 24/2023 e del presente regolamento.

Non viene garantita tale tutela e al segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Le tutele previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento non operano:

- a) nei confronti del soggetto che viola la legge per raccogliere informazioni, indizi o prove di un eventuale illecito in ambito lavorativo;
- b) se le segnalazioni riportano informazioni false rese con dolo o colpa.

Qualora il segnalante si sia rivolto anche all'Autorità giudiziaria, nel caso di archiviazione del procedimento penale eventualmente instauratosi a seguito della denuncia, egli conserva comunque le tutele di cui al presente regolamento.

9. Tutela della riservatezza del soggetto segnalato

Nella gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per garantire la riservatezza del soggetto segnalato, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto è inserito. Pertanto l'Istituto pone particolare attenzione nel ponderare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, anche nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Restano salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile di una violazione, come nel caso di richieste dell'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato da D.Lgs. 101/2018, nell'ambito di una segnalazione interna, i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati, dal soggetto segnalato, con richiesta al titolare del trattamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante della privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

10. La divulgazione pubblica

Il segnalante che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone beneficia delle tutele previste dal presente regolamento se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti all'art. 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla norma;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es: possano essere occultate o distrutte prove o vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa).

11. Esclusione del diritto di accesso

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e segg. della L. 241/1990 e s.m. e i. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa dal segnalante anche a soggetti diversi dal RPCT e, per questo, l'identità del soggetto sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso.

12. Disposizioni finali

Il presente regolamento si applica a decorrere dal decreto di adozione dello stesso. Tale regolamento sostituisce il precedente adottato con decreto n. 189/2023, che ha sostituito la procedura prot. n. 1546/2019, che a sua volta ha rinnovato il documento elaborato il 10/2/2016.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Il presente regolamento, con i relativi allegati, unitamente a tutte le indicazioni necessarie a garantirne l'applicazione, viene pubblicata sul sito web del Burlo al seguente percorso:

[https://www.burlo.trieste.it/amministrazione trasparente/prevenzione-della-corrruzione/](https://www.burlo.trieste.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corrruzione/)



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

MODULO PER LA SEGNAZLAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E/O IRREGOLARITÀ E RELATIVA INFORMATIVA



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E/O
IRREGOLARITÀ

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DI VIOLAZIONE DI DIPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE
EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELLA PA
E RELATIVE FORME DI TUTELA

Regolamento whistleblowing

Codice identificazione file:

MOD_DGN_0869_02

versione definitiva

MODULO

Pagina 1 di 3 13/08/2024

Fac simile per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Nome e Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Qualifica/Posizione professionale attuale:	
Servizio/Struttura appartenenza attuale:	
Qualifica/Posizione professionale all'epoca del fatto segnalato:	
Servizio/Struttura appartenenza all'epoca del fatto segnalato:	
Recapiti telefonici (tel/cellulare):	
Recapito posta elettronica (e-mail):	

SE LA SEGNALAZIONE È GIA STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA:

SOGGETTO	DATA DELLA SEGNALAZIONE	ESITO DELLA SEGNALAZIONE

Data/periodo/ ora in cui si è verificato il fatto (*):	gg/mm/aaaa
Luogo in cui si è verificato il fatto (*):	☐ UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
Dichiarazione sul merito delle azioni od omissioni commesse o tentate (*):	Ritengo che le azioni ed omissioni commesse o tentate siano: ☐ penalmente rilevanti; ☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Istituto; ☐ suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente; ☐ pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto. ☐ altro (specificare)
Descrizione sintetica del fatto (condotta ed evento) (*):	

Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto (*)	
Autore/i del fatto (Cognome, nome e qualifica, se noti) :	1. 2. 3.
Eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	1. 2. 3.
Eventuali imprese a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:	1. 2. 3.
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	1. 2. 3.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000.

Luogo e data

Firma olografa o firma digitale

I campi contraddistinti da (*) sono obbligatori.

La segnalazione può essere presentata:

- a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@burlo.trieste.it
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna da destinare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in doppia busta chiusa, con indicata la dicitura RISERVATO;
- c) telefonicamente;
- d) mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
- La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento ad altre procedure.
- Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione
- Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione.

Informativa sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di violazioni, qualora il segnalante compili i campi relativi alla sua identità.

1) Titolarità del trattamento

Titolare del Trattamento dei dati è
l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo)
Via dell'Istria 65/1 – 34137 Trieste
Pec: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

2) Responsabile della protezione dei dati

Burlo in ottemperanza agli articoli 37-39 del GDPR ha provveduto alla nomina di un Data Protection Officer (DPO). Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato, mediante mail all'indirizzo dpo@burlo.trieste.it, da qualsiasi interessato per ogni questione relativa ai propri dati personali od all'esercizio dei diritti che gli derivano dal GDPR.

3) Tipologia di dati personali trattati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali trattati dal Titolare del trattamento dei dati, in base alla procedura di segnalazione interna, saranno, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avverrà con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

4) Finalità del trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della procedura di segnalazione interna e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

5) Conservazione dei dati personali.

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso il Burlo per un periodo di 5 anni dalla ricezione, avendo cura di conservare separatamente dagli altri dati, i dati identificativi del segnalante.

6) Base Giuridica del trattamento.

I dati personali forniti nell'ambito di una segnalazione sono trattati dal Burlo nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.

7) Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali.

Il destinatario dei dati personali è il Burlo, nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni adottata dall'Istituto, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni dell'Istituto. In tale ipotesi, i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante graveranno su chi sia stato coinvolto a supporto del RPCT. I dati personali potranno essere rivelati al responsabile dei procedimenti disciplinari e/o all'incollato, esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incollato. Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie: – ANAC; – Ufficio Procedimenti Disciplinari; – Autorità Giudiziaria o Corte dei conti. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

8) Modalità di trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali di cui l'Istituto viene a conoscenza ai fini della presente procedura saranno: – trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; – raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; – adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati; – esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati; – conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; – trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno.

9) Diritti dell'interessato

Il Regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, quali: – diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento; – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano; – diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; – diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; – diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente; – diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile sul sito del garante (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2
INFORMATIVA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA

<https://irccsburlo.whistleblowing.it>

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'IRCCS Burlo Garofolo, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l'IRCCS Burlo Garofolo, vengano a conoscenza di condotte illecite, in particolare:

- a) Direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore scientifico;
- b) i dipendenti di ruolo, somministrati, collaboratori, consulenti, tirocinanti/persone in formazione universitaria o con rapporto universitario;
- c) Medici in formazione specialistica, professionisti sanitari aderenti all'ECM sul campo;
- d) dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'IRCCS Burlo Garofolo;
- e) lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l'IRCCS Burlo Garofolo.

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:

- a) Direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore scientifico;
- b) dipendenti di ruolo, somministrati, collaboratori, consulenti, tirocinanti/persone in formazione universitaria o con rapporto universitario;
- c) Medici in formazione specialistica, professionisti sanitari aderenti all'ECM sul campo;
- d) dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'IRCCS Burlo Garofolo;
- e) lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l'IRCCS Burlo Garofolo.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l'amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all'ANAC.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'IRCCS Burlo Garofolo commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti come previsto dal Regolamento. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- a) al dirigente della SSD Politiche del Personale, nonché al Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- b) agli organi e alle strutture competenti dell'IRCCS Burlo Garofolo affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'IRCCS Burlo Garofolo stesso;
- c) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del



IRCCS Burlo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-
BIS D.LGS. N. 165/2001)**

D.lgs. 165/2011-D.lgs. 190/2012 e
s.m.i – D.lgs. 24/2023

versione definitiva

INFORMATIVA

Pagina 2 di 2

05/07/2024

segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'IRCCS Burlo Garofolo ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'IRCCS Burlo Garofolo, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'IRCCS Burlo Garofolo, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della Protezione dei dati personali è presentata contattando il medesimo presso IRCCS BURLO GAROFOLO - dpo@burlo.trieste.it; PEC: OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it